



# ANCEBOLOGNA

---

## Collegio Costruttori Edili

Bologna, 11 luglio 2012

Circolare

N. 572/2012

ALLE IMPRESE ASSOCIATE  
= LORO SEDI =

c.a. - Titolare/Legale Rappresentante  
- Responsabile progettazione urbanistica ed edilizia  
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

Serv. Tecn. Prot. n. 1437 - CP/df

Oggetto: **La Corte Costituzionale sancisce la legittimità della disciplina della SCIA e della sua applicazione in campo edilizio.**

Informiamo che lo scorso 27 giugno 2012 è stata depositata la Sentenza n. 164/2012 della Corte Costituzionale che ha deciso sui ricorsi presentati, oltre che dalla Regione Emilia Romagna, dalle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria e Puglia contro le norme del Decreto Legge n. 48/2010 che hanno riscritto l'articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 introducendo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al posto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

Il testo della Sentenza è disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it), come allegato alla presente circolare.

Con la stessa Sentenza la Corte ha deciso anche sull'ulteriore questione di legittimità costituzionale promossa dalla sola Emilia Romagna sulla norma di interpretazione autentica inserita nel Decreto Legge n. 70/2011 che ha confermato l'applicabilità della SCIA alla materia edilizia.

La Corte ha evidenziato in particolare che la SCIA "si pone in rapporto di continuità con l'istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito." "Scopo dell'istituto era quello di rendere più semplici le procedure amministrative indicate nella norma, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. In questo quadro s'iscrive anche la SCIA, del pari finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della Pubblica Amministrazione".

A questo proposito ricordiamo che nei motivi di ricorso, le Regioni, hanno contestato le disposizioni impugnate, ove ritenute applicabili anche al settore dell'edilizia e violando così le competenze in materia di "governo del territorio" che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione terzo comma è attribuita alla potestà legislativa concorrente.

Le Regioni sostengono inoltre che:

- non risulta corretto annoverare la disciplina della Scia tra le voci di legislazione esclusiva statale sotto la voce "tutela della concorrenza";
- non si può affermare che tale disciplina serva a garantire un livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna  
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it)  
E-mail: [info@ancebologna.it](mailto:info@ancebologna.it)


Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili  
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 572/2012  
Pagina 1 di 2

- nel settore commerciale “l'immediato inizio di attività in assenza dei presupposti richiesti non sarebbe particolarmente grave, in quanto l'attivazione del potere inibitorio e di rimozione degli eventuali effetti dannosi medio tempore cagionati potrebbe essere idoneo a tutelare gli interessi protetti dalle normative, l'attività edilizia determina immediatamente una materiale alterazione del territorio, anche se gli interventi potrebbero essere poi rimossi. Tuttavia, il ripristino della situazione pregressa non sempre sarebbe possibile”.

Le argomentazioni delle Regioni non hanno però convinto la Corte che ha ritenuto di non accogliere le doglianze manifestate, ma ha piuttosto ribadito l'attinenza della disciplina sulla Scia alla determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che come tali devono essere garantiti su tutto il territorio, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Carminè Preziosi  


**Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it), come allegato alla presente: Corte Costituzionale Sentenza n. 164 del 27 giugno 2012 sulla legittimità della disciplina della SCIA e della sua applicazione in campo edilizio.**